

**SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 3/2011**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009		
<b>NUMERO ATTO</b>	COM (2010) 775 def.		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2010/0373 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	16/12/2010		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	20/12/2010		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	14/2/2011		
<b>ASSEGNATO IL</b>	20/12/2010		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	6 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	27/01/2011
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	3 <sup>a</sup> , 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	20/01/2011
<b>OGGETTO</b>	Viene fissato un termine vincolante per la definitiva migrazione agli strumenti di pagamento SEPA (bonifici ed addebiti diretti), comuni a tutta l'Unione, nella prospettiva della creazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (AUPE).		
<b>BASE GIURIDICA</b>	Art. 114, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.		
<b>PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ</b>	CONFORME: solo l'intervento dell'Unione può assicurare gli <i>standard</i> , le norme e le procedure uniformi necessarie per l'adozione di strumenti di pagamento comuni. Del resto, un approccio europeo, coordinato sia sul lato dell'offerta che della domanda, permetterà di sfruttare appieno il potenziale della rete. L'alternativa sarebbe un sistema di accordi multilaterali o		

bilaterali, complessi e potenzialmente assai più costosi.

**PRINCIPIO DI  
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: la proposta appare congrua agli obiettivi che si intende perseguire.

**ANNOTAZIONI:**

Per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro il 28 gennaio 2008 è stato creato il bonifico AUPE (SEPA Credit transfer, SCT), mentre l'addebito diretto AUPE (SEPA Direct Debit, SDD) risale al 2 novembre 2009. La loro affermazione procede però a rilento: il numero di bonifici AUPE trattati nell'area euro non ha ancora raggiunto la soglia del 10 per cento ed è stato calcolato che al tasso attuale occorreranno circa 30 anni per assicurare il completamento della migrazione.

Al fine di accelerare il processo, l'art. 5 della proposta di regolamento pone un termine vincolante per l'adozione dei requisiti tecnici conformi elencati nell'Allegato (per l'area euro 12 e 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento rispettivamente per i bonifici e gli addebiti diretti, salvo deroghe concesse *ex art.* 7). L'introduzione di un termine unico, "chiaro, appropriato e vincolante (...) per la migrazione agli strumenti SEPA", è stato auspicato anche dal Parlamento europeo (risoluzioni P6 TA(2009)0139, del 12 marzo 2009, e P7 TA(2010)0057, del 10 marzo 2010). Un ampio sostegno all'ipotesi è stato altresì registrato nell'ambito della consultazione pubblica svoltasi tra il giugno e l'agosto 2009.

L'art. 6 sottrae, di norma, gli addebiti diretti da commissioni interbancarie o altre forme concordate di remunerazione equivalenti. In capo agli Stati membri viene posto l'obbligo di designare le Autorità competenti ad assicurare il rispetto del regolamento (art. 9); di predisporre sanzioni "efficaci, proporzionate e dissuasive" applicabili alle eventuali violazioni (art. 10); di istituire procedure extragiudiziali di reclamo e ricorso, adeguate ed efficaci, per la risoluzione delle controversie (art. 11).

Secondo un modello ormai consueto, si ipotizza (art. 12) il conferimento alla Commissione europea di una delega a tempo indeterminato per l'adozione di atti delegati di modifica dei requisiti tecnici "al fine di tenere conto dei progressi tecnici e dell'evoluzione del mercato" (art. 5, par. 4). La 14<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica ha già fatto presenti nella risoluzione del 23 novembre 2010 (Doc XVIII, n. 66) le proprie perplessità rispetto a deleghe indeterminate nella durata o nella portata. Si rileva comunque la tendenza ad interventi correttivi in sede di Parlamento europeo nella forma di trasformazione della delega da tempo indeterminato a quinquennale, rinnovabile automaticamente salvo revoca e previa relazione della Commissione. Un obbligo di relazione sul regolamento in via di adozione, del resto, è già previsto dall'art. 16 del testo in esame dopo tre anni dalla sua entrata in vigore.

Si disciplina, oltre alla revoca della delega (art. 13) ed all'opposizione (art. 14), anche l'ipotesi dell'atto delegato adottato con procedura di urgenza (art. 15), a sua volta sottoposto al vaglio dell'obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio.